



Organismo Congressuale Forense

Ill.ma **Commissione Giustizia**

(Alla c.a. del Consigliere Parlamentare Bonomo)

Ill.ma **Commissione Programmazione economica e bilancio**

Ill.ma **Commissione Finanze e tesoro**

Senato della Repubblica

Oggetto: *conversione in legge del decreto legge 9.11.2020 nr. 149*

c.d. Decreto "Ristori bis"- Osservazioni OCF

Onorevole Presidente, onorevoli senatori,

L'Organismo Congressuale Forense, esaminate le misure proposte nel c.d. Ristori-bis, ritiene che siano in gran parte sovrapponibili a quelle proposte nel Decreto Ristori e quindi ripropone le medesime osservazioni già apportate a quel documento.

In entrambi i decreti legge non viene presa in considerazione la categoria dei liberi professionisti che già era stata ingiustamente discriminata dalle precedenti misure adottate a sostegno delle categorie economiche penalizzate dalla pandemia.

La pandemia che ha sconvolto l'Italia è destinata a lasciare nel tessuto sociale profonde tracce, destinate a permanere per molto tempo, ben oltre il momento dell'auspicato ritorno alla normalità e molto al di là anche di quello in cui si potranno vedere i segni di una sperata ripresa.

Acuti osservatori hanno già avuto modo di indicare come l'emergenza sanitaria abbia fatto esplodere la disparità fra la categoria dei c.d. "garantiti" e quella di coloro che non possono accedere alle tutele sociali.

I liberi professionisti si sono trovati esposti, più di altri, al rischio di perdere la fonte del proprio sostentamento: in particolare gli Avvocati, che nel 2020 hanno subito il blocco quasi totale dell'attività giudiziaria, hanno dovuto lottare per evitare la totale paralisi della Giustizia che avrebbe portato alla negazione delle tutele dei cittadini ed hanno dovuto chiedere di esercitare la giurisdizione in sicurezza e nella salvaguardia del diritto alla salute, con pari dignità rispetto ad altre categorie.

Ciò premesso, si osserva che le risorse sino ad oggi stanziare a sostegno delle professioni hanno avuto natura eminentemente assistenziale, sono state previste per periodi molto limitati, erogate con importi a volte irrisori, attribuite con criteri discutibili perché *inadeguati* alla struttura della professione quando non del tutto negate.

Ma la crisi in atto, la cui durata sarà ben superiore alla pandemia, investirà in modo generale tutta l'Avvocatura in una prospettiva temporale di breve-medio periodo, con la concreta possibilità di effetti strutturali e sistemici che traggurano al lungo periodo e che rischiano di mettere in serio pericolo la funzione di difesa dei diritti che essa è chiamata ad assicurare. Le previsioni sulla crescita nel 2021 oscillano tra il -10 e -15% con punte intorno al 20% per le attività di consulenza ed assistenza legali (fonte bollettino ISTAT secondo trimestre 2020). La Cassa Forense ha stimato nel 2020 una diminuzione di reddito della categoria di circa il 20% rispetto all'anno precedente e nella relazione al Bilancio di Previsione 2021 ricorda l'accesso al c.d. "reddito di ultima istanza", finanziato dal Governo tramite le Casse di Previdenza dei professionisti, definendolo enorme (la presentazione di oltre 144.000 domande, di cui quasi 138.000 di avvocati con redditi sotto i 35.000 euro).

Si richiama sul punto il DOCUMENTO DI SINTESI PER LE PROPOSTE DI PRIMO INTERVENTO A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA ITALIANA. "PANDEMIA, CRISI ECONOMICA E GIURISDIZIONE" datato 10.4.2020 – **che si allega** - nel quale l'Organismo Congressuale Forense aveva già indicato una serie di misure necessarie nel medio periodo per sostenere la professione ed analizzato la criticità di talune misure di sostegno varate dal D.L. Rilancio.

Non si può nascondere che la crisi degli studi professionali che costituiscono nel complesso ben il 12,5% del PIL nazionale non riguarda solo la fascia più debole, cui si è inteso provvedere con i primi interventi, ma si è già estesa anche agli studi più strutturati che devono da un lato sostenere ingenti costi fissi e dall'altro costituiscono la fonte di reddito per i propri dipendenti ed i propri collaboratori, soprattutto avvocati giovani e giovanissimi e, come tali, vanno tutelati.

Si osserva altresì che le misure adottate nei decreti all'esame del Parlamento appaiono fondate su un'ottica limitata (occasionata dalla presenza di provvedimenti restrittivi per talune attività) mentre allo stato si deve prendere atto che la limitazione nelle attività è *endemica*, cioè generalizzata e *fluida* in quanto connessa con il presentarsi delle necessità di quarantena e di isolamento fiduciario anche nelle categorie economiche non colpite dalle vere e proprie limitazioni ed al di fuori delle c.d. zone rosse, peraltro suscettibili di modifiche in base all'andamento della pandemia.

Poste queste premesse l'Organismo Congressuale Forense offre il seguente contributo che intende rappresentare l'esigenza di estendere talune misure di sostegno previste nel D.L. RISTORI bis anche alle professioni in quanto tali, mediante l'individuazione delle fasce meritevoli di aiuto con un criterio più adeguato di quello sinora utilizzato -fondato sul confronto fra il fatturato conseguito in un determinato mese del 2019 ed il fatturato dello stesso mese del 2020-, in quanto siffatto criterio è utilizzabile per talune attività produttive o commerciali ma non può fotografare altri tipi di attività, segnatamente le professioni ed in particolare l'Avvocatura.

Quali osservatori in un certo senso privilegiati sulle difficoltà delle imprese che cercano nel sistema giustizia una soluzione per garantire al Paese la produttività di cui ha bisogno, si presentano, altresì, in questo contributo, alcune proposte in tema di fiscalità generale e di riscossione esattoriale.

Art. 1

(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)

All'articolo 1 si propone di aggiungere il comma 5.bis

	1.Bis Le previsioni del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 137 sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sette dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019. <i>omissis</i>
--	---

Art. 4

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

All'art. 4 si propone di aggiungere il comma 1.bis

.	1.bis Le previsioni del primo comma primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 137 sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sette dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019. <i>Omissis</i>
---	---

Organismo Congressuale Forense

<i>omissis</i>	
----------------	--

Art. 5

(Cancellazione della seconda rata IMU)

All'art. 5 si propone di aggiungere il comma 1.bis

<i>Omissis</i>	1.bis Le previsioni del primo comma primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 ottobre 2020 n. 137 sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sette dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019. <i>Omissis</i>
----------------	---

Dopo l'art. 7 sono inseriti

Art. 7 bis

(Proroga di termini fiscali)

All'articolo 68 dl. 18/2020 conv. in L. 27/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 sono inserite, in fine, le parole "In alternativa all'integrale versamento il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15.1.2021"

al comma 3 bis le parole 31.12.2019 sono sostituite dalle parole 10.12.2020.

Testo dell'art. 68 dl 18 risultante

<i>Omissis</i>	<i>omissis</i>
3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del	3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. 3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. <i>Omissis</i>	decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. In alternativa all'integrale versamento il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15.1.2021. 3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 10 dicembre 2020, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. <i>Omissis</i>
--	--

Si vuole ricordare inoltre l'importanza fondamentale che ha al momento attuale una gestione oculata della fiscalità intesa anche come termini di pagamento, per le professioni, le imprese ed i cittadini in genere. E' nel pieno **interesse della collettività** che l'Erario possa incassare le imposte ed i tributi in **liquidazione ordinaria** così come che si veda garantito l'incasso dei **carichi esattoriali** derivanti da recuperi fiscali: il debitore anche moroso deve messo nelle condizioni di onorare il proprio debito erariale. Il sistema normativo vigente comporta delle gravi ripercussioni per coloro che, attivatisi per una forma di definizione o rateizzazione prevista dei propri carichi esattoriali, non siano poi in grado di farvi fronte, anche a cagione di situazioni eccezionali come la presente tale per cui, richiamando i documenti già emessi da OCF, si insiste ancora una volta per la necessità che venga articolata la riscossione dei tributi, sia in autoliquidazione, sia come riscossione esattoriale vera e propria, mediante un sistema che eviti l'accavallarsi di scadenze – ordinarie e straordinarie – nello stesso strettissimo periodo di tempo e che assicuri, alla ripresa della riscossione, una adeguata rimodulazione delle scadenze mediante congrua rateizzazione. Al contrario si determinerà una situazione generalizzata di decadenza dalle rateizzazioni e dalle forme di "pace fiscale" in essere, prima fra tutte la c.d. rottamazione, per la quale, è noto, non è previsto *alcun margine di tolleranza* in relazione al 10 dicembre prossimo venturo (data in cui verranno a scadere tutte le rate, anche quelle rinviate per i precedenti provvedimenti emergenziali) e la cui decadenza comporta

l'impossibilità *de futuro* di accedere a qualsivoglia forma di rateazione (ampliandosi, in sostanza, così, la categoria dei soggetti definitivamente espunti dalla vita economica attiva).

Le modifiche apportate hanno l'effetto di estendere alla rottamazione il meccanismo già previsto per i versamenti in autoliquidazione rinviati a cagione dei primi provvedimenti emergenziali (ovvero il versamento di una quota in unica soluzione con rateizzazione del residuo); appare necessario anzi ridurre la quota da versarsi in unica soluzione (attualmente, prevista, nel 50% per talune tipologie) al 25%, visto il protrarsi delle difficoltà e per evitare l'accavallarsi delle varie scadenze, ordinarie e rinviate.

Pur mantenendosi la norma che disapplica alla rottamazione il margine di tolleranza, si prevede l'ammissione coloro che risulteranno decaduti dal beneficio della rottamazione (tutti, non solo coloro per i quali si era determinata l'inefficacia della definizione al 31.12.2019 come originariamente previsto) quantomeno ad un nuovo provvedimento di rateazione.

Art. 7 ter

(Disposizioni in tema di carichi esattoriali ed altre scadenze fiscali)

1. Nel primo comma dell'art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 le parole "scadenti nel periodo dall'8 marzo al" sono sostituite dalle parole "fino al". Dopo le parole "I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" si aggiungono le parole "E' ammessa la presentazione di istanza di rateazione entro il 31.12.2020. Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 la rateizzazione riprende dalla data del 31.1.2021.".
2. Il comma 2 ter è sostituito dal seguente: "Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 non si applica l'art. 19 comma IV del dpr 602/1973. Le 12 rate previste per il 2021 della rateazione richiesta o rinviata ai sensi del comma sono dimezzate e verranno pagate in 24 ratei mensili a partire dal 31.1.2021."
3. Tutte le scadenze di versamento previste nell'art. 149 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 in scadenza fino al 31.12.2020 sono rinviate e riprendono secondo le scadenze già previste a decorrere dalla data del 31.1.2021. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato.

Testo dell'art. 68 risultante

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti ~~scadenti nel periodo dall'8 marzo~~ **fino al 31 dicembre 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. **E' ammessa la presentazione di istanza di rateazione entro il 31.12.2020. Con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 la rateizzazione riprende dalla data del 31.1.2021.** Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
- 2-ter. ~~Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al ((31 dicembre)) 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 non si applica l'art. 19 comma IV del dpr 602/1973. Le 12 rate previste per il 2021 della rateazione richiesta o rinviata ai sensi del primo comma sono dimezzate e verranno pagate in 24 ratei mensili a partire dal 31.1.2021.~~

Togliendo l'inciso "scadenti nel periodo dall'8 marzo" dall'art. 68 comma I del dl 18/2020 rientreranno nella sospensione prorogata fino al 31.12 (con ripresa della riscossione al 31.1. 2021), **tutti i carichi esattoriali**, anche se scaduti anteriormente all'8.3.2020.

Si prevede altresì che tutti i carichi esattoriali in essere possano essere *ex novo* rateizzati anche l'istante è già incorso in decadenza anteriormente alla sospensione dei termini, in tal modo dopo la sospensione i cittadini potranno chiedere ed ottenere rateizzazioni di tutti i carichi, con sanatoria e ripristino di una nuova stagione per i contribuenti, una sorta di pace fiscale *-senza però alcun abbattimento del carico-*, purché le richieste di rateizzazione siano richieste entro il 31.12.2020.

Si prevede in sostanza uno “spostamento in avanti” generalizzato, sia delle rateazioni già in essere (sospese nel corso del 2020), sia dei carichi esattoriali in riscossione – con ulteriore abbattimento del carico per il 2021/2022; tale rinvio viene esteso anche alle altre forme di versamento derivanti dall’azione di recupero (di cui all’art. 149 del DL 34/2020: accertamento con adesione, conciliazione, mediazione ed altro ivi previsto), in modo che tali scadenze riprendano a decorrere, secondo il piano originario, dal 2021. In tal modo non si creano sovrapposizioni fra versamenti ordinari e recuperi di rate di rate sospese. Si ritiene infatti che la proroga al 16 settembre (con mini rateazione in 4 rate) degli anzidetti versamenti sia eccessivamente onerosa e comporti la decadenza dai suddetti piani per parte dei contribuenti.

**Art. 7 quater
(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)**

1. Sono abrogati i commi I e II dell’art. 148 del DL 34/2020 conv.in L. 77/2020.
2. Le parole dell’ultimo alinea del comma III da “Analogamente” a “al 31 dicembre 2019” sono sostituite come segue: “Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021”.

Testo risulta dell’art. 148

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

~~1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita'~~

~~dell'Amministrazione finanziaria:~~

~~a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;~~

~~b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di~~

~~categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;~~

~~c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e a 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.~~

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

~~Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.~~

Disapplicazione degli ISA nel periodo di crisi (2020 e 2021).

Art. 14

(Bonus baby-sitting regioni zone rosse)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ~~e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie~~, hanno diritto a fruire di

uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. <i>Omissis</i>	uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 1 bis . Il bonus di cui al comma 1 e' altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS. <i>Omissis</i>
---	--

Non si vede alcuna ragione per cui, alle **stesse condizioni** dei soggetti iscritti alla gestione separata, non possano accedere al *bonus* anche i liberi professionisti di professioni ordinistiche – in parallelo con quanto disposto dall'art. 23 DL 18/2020.

Allegati:

- 1) Documento di sintesi per le proposte di primo intervento a sostegno dell'Avvocatura italiana. "PANDEMIA, CRISI ECONOMICA E GIURISDIZIONE" 10.4.2020
- 2) Comunicato congiunto OCF – CNF – UNCAT sull'art. 27 DL Ristori

A cura delle Commissioni
"Effettività dei compensi e Fiscalità"
"Processo tributario"

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Il Coordinatore

Avv. Giovanni Malinconico

